



COMUNE DI CONSELICE Provincia di Ravenna

Id. 461271

Fascicolo n. 2015/05 01/000002

D E T E R M I N A Z I O N E N. 15 del 22/02/2022

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all'Albo pretorio

OGGETTO: PROPOSIZIONE RECLAMO AVVERSO IL RIGETTO DELL'ISTANZA DI RIAPERTURA PROCEDURA FALLIMENTARE IMMOBILIARE LU.ME. R.G. 191/2015 PRONUNCIATO DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA - INDIVIDUAZIONE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBE3522DA9

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
- con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 14/02/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati e s.m.i.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024 - Parte contabile e s.m.i.;
- con delibera di Giunta comunale n. 23 del 22/04/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano della Performance e Piano dettagliato degli obiettivi 2021/2023 Anno 2021 (Art. 197 - comma 2 - lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 150/2009);

Richiamata la delibera n. 55 del 16.07.2021 con cui la Giunta Comunale ha autorizzato la presentazione al Tribunale Fallimentare di Bologna dell'istanza di riapertura della procedura fallimentare R.G. n. 191/2015 "Immobiliare LU.ME." al fine di ottenere l'autorizzazione del Giudice per procedere con la stipula dell'atto di cessione gratuita dell'area sita a Conselice, Frazione San Patrizio, Via Selice, censita nel Catasto Terreni del Comune di Conselice al foglio 62 (sessantadue), particella 666 (seicentosessantasei) da adibire a parcheggio pubblico e di costituzione di nuova servitù a parziale modifica del tracciato della condotta fognaria come da decreto del Tribunale di Bologna – Sezione fallimentare del 12/02/2021;

Dato atto che:

- in data 19/07//2021 il Comune di Conselice ha depositato presso il Tribunale Fallimentare di Bologna l'istanza di riapertura sopra descritta;
- in data 3/11/2021 l'ex curatore fallimentare Dott. Pierangelo Fino ha espresso parere non favorevole alla riapertura del fallimento motivando tale scelta sulla base della mancanza di interesse per il ceto creditorio;
- in data 19/11/2021 il Comune di Conselice con nota prot. 10364 a firma del Sindaco pro tempore Paola Pula ha presentato integrazioni all'istanza di riapertura del fallimento motivando ulteriormente gli interessi pubblici coinvolti;

Visto il Decreto del 1 febbraio 2022 il Tribunale di Bologna, Sezione quarta civile e fallimentare, acclarato al prot. comunale al n. 968 in medesima data, col quale è stata rigettata l'istanza del Comune di Conselice;

Richiamata inoltre la delibera di G.C. n. 7 del 03/02/2022 con la quale si stabiliva di proporre reclamo ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare (R.D. 16-3-1942 n. 267) contro il Decreto del 1 febbraio 2022 del Tribunale di Bologna, Sezione quarta civile e fallimentare, acclarato al prot. comunale n. 968, col quale è stata rigettata l'istanza di riapertura della procedura fallimentare R.G. n. 191/2015 "Immobiliare LU.ME.", dando atto che il reclamo in argomento è finalizzato ad ottenere la riapertura del fallimento e quindi l'autorizzazione del Giudice per procedere con la stipula dell'atto di cessione gratuita dell'area sita a Conselice, Frazione San Patrizio, Via Selice, censita nel Catasto Terreni del Comune di Conselice al foglio 62 (sessantadue), particella 666 (seicentosessantasei) da adibire a parcheggio pubblico e di costituzione di nuova servitù a parziale modifica del tracciato della condotta fognaria come da decreto del Tribunale di Bologna – Sezione fallimentare del 12/02/2021;

Atteso :

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;
- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;
- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;
- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le

prestazioni "fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" e "dalla libera scelta del difensore";

- nel caso specifico ricorre urgenza per proporre reclamo contro il Decreto del 1 febbraio 2022 del Tribunale di Bologna, Sezione quarta civile e fallimentare, acclarato al prot. comunale n. 968, col quale è stata rigettata l'istanza di riapertura della procedura fallimentare R.G. n. 191/2015 "Immobiliare LU.ME.";

Dato atto che l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni;

Dato atto che:

- il Servizio Segreteria Generale, considerata la necessaria fiduciarità dell'incarico, ha ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'Avv. Giacomo Foschini del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata nella materia del diritto amministrativo, fallimentare e bancario;
- in data 04/02/2022 è pervenuta l'offerta del professionista interpellato, acquisito agli atti al numero di protocollo 1114;

Visto ed esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del CV aggiornato;
- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso;
- il preventivo offerto (che si conserva agli atti), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e dalla magistratura contabile sopra richiamata, in quanto inferiore al valore medio;

Dato atto inoltre che il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;

Ritenuto quindi di affidare la prestazione in oggetto al citato Avv. Giacomo Foschini, con Studio Legale a Lugo (RA), Via della Libertà n. 14 (C.F. FSCGCM68D13F029W – P.I. 01375760392), per un importo onnicomprensivo di € 1.034,88 che trova copertura al cap. 3010CE – articolo 3310 CDR009 CDG003 del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022, dettagliato come di seguito:

	COMPENSO (€)
Compensi	590,00
Rimborsi spese	<u>88,50</u>
<i>Somma</i>	<i>678,50</i>

Cassa avvocati 4%	27,14
<i>Totale imponibile</i>	<i>705,64</i>
IVA 22% su imponibile	155,24
Spese esenti art. 15 DPR 633/72, c.u. e bolli	174,00
TOTALE COMPENSO	1.034,88

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- non occorre acquisire il DURC ON LINE in conformità alle disposizioni vigenti sulla regolarità contributiva delle imprese, in quanto il professionista ha dichiarato di non avere dipendenti;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG N. ZBE3522DA9 ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
- l'organigramma dell'Ente;
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA

1. di procedere, per i motivi ed i fini di cui in premessa e in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 7 del 03/02/2022, alla proposizione di reclamo ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare (R.D. 16-3-1942 n. 267) contro il Decreto del 1 febbraio 2022 del Tribunale di Bologna, Sezione quarta civile e fallimentare, acclarato al prot. comunale n. 968, col quale è

stata rigettata l'istanza di riapertura della procedura fallimentare R.G. n. 191/2015 "Immobiliare LU.ME.";

2. di affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'Avv. Giacomo Foschini, con Studio Legale a Lugo (RA), Via della Libertà n. 14, C.F. FSCGCM68D13F029W – P.I. 01375760392 conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;
3. di precisare che con la citata delibera di Giunta Comunale n. 7/2022 si autorizzava il conferimento al suddetto legale della procura speciale ed il mandato difensivo per la difesa del Comune di Conselice;
4. di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 1.034,88 (comprensiva di onorari e spese generali 15% € 88,50 CPA 4% € 27,14 IVA 22% € 155,24 a dedurre ritenuta d'acconto pari al 20%) sul Bilancio 2022/2024 - annualità 2022 del Comune di Conselice come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010CE - Art:3310 - Cdr:CDR009 - Cdg:003	INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE RECLAMO AVVERSO IL RIGETTO DELL'ISTANZA DI RIAPERTURA PROCEDURA FALLIMENTARE IMMOBILIARE LU.ME. R.G. 191/2015 - CIG:ZBE3522DA9	FOSCHINI GIACOMO,01375760392 ,VIA DELLA LIBERTA', 14,48022,LUGO,RA,PRI MO C/C DEDICATO, IBAN: IT65D0854213107000000 289548	2022/266/1	€ 1.034,88

5. di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:
“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”
6. di attestare che:
 - a norma dell'art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2022 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;

- a norma dell'art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
7. che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto non è per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;
 8. che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
 9. che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:
 - Codice Univoco Ufficio PEIGRP corrispondente all'Ufficio Segreteria Generale del Comune di Conselice;
 10. di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.
 11. di precisare:
 - che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
 - che sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore del Comune di Conselice e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;
 12. di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;
 13. di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis, 179 e 183, comma 7, del Tuel;
 14. di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "INCARICHI" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
 15. di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: Avv. Giacomo Foschini
- codice fiscale: FSCGCM68D13F029W
- oggetto incarico: incarico legale
- tipo di incarico: ai sensi del D.Lgs 50/2016
- tipo di rapporto: contratto d'opera intellettuale
- importo compenso: € 1.034,88
- data inizio incarico: data dell'esecutività della presente determina
- data fine incarico: data sentenza Corte d'Appello

16. di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI GENERALI
Dott.ssa Erika Moro